



COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 279**

**della Giunta comunale**

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160, ART. 1, COMMI DA 816 A 847. CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

---

Il giorno 14.11.2022 ad ore 08.50 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	<b>Ianeselli Franco</b>
vicesindaco	<b>Stanchina Roberto</b>
assessore	<b>Baggia Monica</b>
e assessori	<b>Bozzarelli Elisabetta</b>
	<b>Facchin Ezio</b>
	<b>Franzoia Mariachiara</b>
	<b>Maule Chiara</b>
	<b>Panetta Salvatore</b>

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/307 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale 14.04.2021 n. 42, di approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, corredato dagli Allegati parte integrante "A" (Diffusione messaggi pubblicitari categoria speciale), "B" (Occupazione suolo pubblico classificazione delle strade) e "C" (Canone mercatale fasce tariffarie) - di seguito "Regolamento";

richiamata inoltre la deliberazione della Giunta comunale 15.04.2021 n. 79, con la quale, a seguito dell'adozione del citato testo regolamentare, sono state approvate:

- le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto canone unico patrimoniale) per l'anno 2021, costituite:
  - a) dalle "TARIFFE CANONE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI" e "TARIFFE CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI" (Allegato A));
  - b) dalle "TARIFFE CANONE OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO PUBBLICO" e "TARIFFE CANONE OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO" (Allegato B));
- le tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cosiddetto canone mercatale) per l'anno 2021, costituite dalle "TARIFFE CANONE MERCATALE" (Allegato C));

dato atto che il Regolamento è stato successivamente modificato con deliberazioni consiliari 11.11.2021 n. 158 e 02.11.2022 n. 132;

vista la deliberazione della Giunta comunale 06.12.2021 n. 311, con la quale sono state apportate delle modifiche alle tariffe di cui ai citati Allegati A, B e C della deliberazione di Giunta comunale 15.04.2021 n. 79, dando atto che le rimanenti tariffe non modificate con tale provvedimento sono confermate anche per l'anno 2022;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 18.07.2022 n. 181, con la quale sono state approvate delle integrazioni al solo Allegato A) della deliberazione della Giunta comunale 06.12.2021 n. 311;

richiamate le "Indicazioni per la costruzione dei documenti di programmazione economico-finanziaria Triennio 2023-2025", esaminate e fatte proprie dalla Giunta comunale nella seduta del 22.08.2022, ai sensi delle quali, per quanto concerne la politica tariffaria, è previsto per l'anno 2023 il tendenziale recupero del tasso programmato d'inflazione pari al 5,4%, come inserito nel "Documento di Economia e Finanza - DEF 2022" (aprile 2022);

ritenuto, conseguentemente, di procedere ad adeguare per l'anno 2023 le tariffe relative al canone unico patrimoniale e al canone mercatale, di cui ai citati Allegati A, B e C, incrementando le medesime del tasso programmato d'inflazione pari al 5,4%;

richiamato l'Allegato A) ("TARIFFE CANONE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI" e "TARIFFE CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI), sopra indicato, ed in particolare la sezione riferita alle tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari, in calce alla quale sono indicati gli incrementi tariffari da applicare agli "impianti pubblicitari collocati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e su aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di Legge, la servitù di pubblico passaggio";

dato atto che tali incrementi sono stati previsti al fine di perseguire l'invarianza di gettito disposta dall'art. 1, comma 817 della citata Legge n. 160/2019, considerato che il comma 820 della medesima Legge ha introdotto una disposizione nuova rispetto al passato, ai sensi della quale l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico;

appurato, trascorsi quasi due anni dall'applicazione delle nuove disposizioni regolamentari sopra indicate, che la determinazione delle occupazioni da assoggettare ai citati incrementi tariffari riferite ai mezzi pubblicitari esposti in forma temporanea risulta particolarmente

articolata e complessa a causa della numerosità di tali mezzi e della loro eterogeneità, soprattutto se collocati nell'ambito di suoli pubblici concessi per manifestazioni ed eventi;

considerato, peraltro, che il gettito conseguente all'applicazione di tali incrementi tariffari ai mezzi pubblicitari temporanei è assolutamente esiguo e in ogni caso sperequato rispetto agli oneri amministrativi in capo ai richiedenti e all'Amministrazione comunale richiesti per la loro determinazione;

considerato, al contrario, che il calcolo di tali incrementi riferito ai mezzi pubblicitari esposti in forma permanente risulta agevole e che, peraltro, il gettito conseguente evidenzia importi significativi;

ravvisata l'opportunità, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di garantire economicità, speditezza ed efficienza all'azione amministrativa, di procedere a modificare l'ambito applicativo di tali incrementi, riconducendo il medesimo ai soli mezzi pubblicitari esposti in forma permanente;

ritenuto, conseguentemente, di aggiungere tale precisazione all'Allegato A), nel quale si procede altresì ad eliminare il riferimento agli incrementi tariffari di tipo mensile, essendo i medesimi applicabili ai soli mezzi pubblicitari esposti in forma temporanea;

richiamata, sempre con riferimento al citato Allegato A), la sezione riferita alle tariffe del canone sulle pubbliche affissioni e le voci tariffarie in essa indicate;

ritenuto, per esigenze di chiarezza e al fine di agevolare la comprensione dell'articolato sistema di calcolo del canone dovuto in funzione dei diversi impianti utilizzati per le affissioni, di migliorare la descrizione di alcune delle citate voci tariffarie;

ritenuto, in particolare, di precisare che la prima voce tariffaria indicata è da intendersi riferita a manifesti inferiori e uguali al metro quadrato, mentre la seconda voce tariffaria è riferita a manifesti superiori al metro quadrato;

ravvisata altresì l'opportunità di precisare, per le restanti voci tariffarie, che la tariffa indicata non è da intendersi a foglio, bensì a impianto pubblicitario, che, a seconda della diversa dimensione, assume la denominazione di "formato" ovvero "stendardo" ovvero "poster";

richiamato l'art. 29, comma 3, lettera c) del Regolamento ai sensi del quale la tariffa del canone sulle pubbliche affissioni è maggiorata del centocinquanta per cento per le affissioni effettuate in categoria speciale, limitatamente alla diffusione di messaggi a carattere commerciale;

dato atto che, nell'ambito del citato Allegato A), tale maggiorazione è indicata senza la precisazione che la medesima è applicabile alla sola diffusione di messaggi a carattere commerciale;

ritenuto, pertanto, di procedere ad integrare tale indicazione, per esigenze di chiarezza e coerenza con quanto riportato nel testo regolamentare;

richiamato l'Allegato B) ("TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO PUBBLICO" e "TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO"), sopra indicato, ed in particolare la sezione riferita alle occupazioni permanenti di suolo pubblico;

visto l'art. 1, comma 831-bis della Legge n. 160/2019 e s.m. e i., inserito in tale Legge dall'art. 40, comma 5-ter, D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, ai sensi del quale "Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2022 n. 259 e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800,00 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente";

dato atto che la previsione di tale canone ad importo fisso, disposta dalla Legge, fa venir meno la facoltà per i Comuni di stabilire tariffe proprie relative a tali occupazioni;

ritenuto, conseguentemente, di procedere ad eliminare la voce tariffaria "Stazioni base per la diffusione di segnale radiotelefonico al servizio della telefonia cellulare" e le relative tariffe, inserendo quindi un esplicito richiamo a tale dettato normativo;

viste, nel medesimo Allegato B), le tariffe relative alle occupazioni temporanee di suolo pubblico;

richiamato l'art. 50, comma 16 del Regolamento, ai sensi del quale "Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi esternamente delimitati mediante recinzioni o equivalenti (anche se collocate solo per alcune ore della giornata) che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa. Tali spazi o tratti intermedi non sono considerati, nei casi in cui le citate delimitazioni sono prescritte all'organizzatore dalle competenti autorità, per ragioni sanitarie ovvero di sicurezza e protezione od ordine pubblico, connesse allo svolgimento di eventi, iniziative e manifestazioni comunque

denominate.”;

ritenuto che, in caso di assoggettamento al pagamento del canone unico patrimoniale di tali spazi o tratti intermedi, corrispondenti di fatto a spazi non materialmente occupati, ai medesimi sia da applicare una tariffa inferiore a quella applicata alle aree occupate con manufatti di varia natura;

considerato infatti che, in tali circostanze, il vantaggio ricavabile dall'occupazione da parte del concessionario, oltre che il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, siano ampiamente inferiori rispetto a quelli che si realizzano con riferimento alle occupazioni di suolo pubblico effettuate con manufatti vari;

valutato, pertanto, di introdurre una nuova voce tariffaria riferita a tali spazi e tratti intermedi, ritenendo congrua l'applicazione di un coefficiente moltiplicatore pari a 0,13 che determina l'applicazione delle seguenti tariffe da applicare a metro quadrato e a giorno: euro 0,18 in cat. I, euro 0,15 in cat. II, euro 0,14 in cat. III, euro 0,12 in cat. IV ed euro 0,11 in cat. V;

richiamato l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera g) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2022-2024;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;  
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare le tariffe per l'anno 2023 relative al CANONE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI/CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI di cui all'Allegato A), nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, modificate ed integrate così come esposto in premessa rispetto alle tariffe approvate con deliberazione della Giunta comunale 18.07.2022 n. 181;
2. di approvare le tariffe per l'anno 2023 relative al CANONE OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO PUBBLICO/CANONE OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO e al CANONE MERCATALE di cui agli Allegati B e C, nei quali si richiama la presente, che firmati dalla Segretaria generale formano parte integrante ed essenziale della deliberazione, modificate ed integrate così come esposto in premessa rispetto alle tariffe approvate con deliberazione della Giunta comunale 06.12.2021 n. 311;
3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente provvedimento si intendono prorogate di anno in anno se non diversamente stabilito con nuovo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006;
4. di dichiarare che le entrate derivanti dall'applicazione delle citate tariffe per l'anno 2023 risultano essere esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

Allegati parte integrante:

- Allegati A), B) e C).

LA SEGRETARIA GENERALE  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Ianeselli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160, ART. 1, COMMI DA 816 A 847. CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

---

#### Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

**Favorevoli:** n. 8 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 14.11.2022

La Segretaria Generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 307 / 2022**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160, ART. 1, COMMI DA 816 A 847. CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 10 novembre 2022

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 307 / 2022**

### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: LEGGE 27.12.2019 N. 160, ART. 1, COMMI DA 816 A 847. CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 10.11.2022